NORMATIVA DEL CATASTO FONDIARIO

L.R. 13 novembre 1985, N. 6
Titolo II - Disciplina del tipo di frazionamento

Art. 8 Tipi di frazionamento successivi

1. Possono essere presentati all'Ufficio del Catasto tipi di frazionamento collegati ad uno o più tipi di frazionamento precedenti, in quanto redatti sulla base dei cambiamenti introdotti nella mappa catastale in via provvisoria ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 della presente legge.
2. Anche ai suddetti tipi di frazionamento si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 6; gli stessi inoltre perdono efficacia alla scadenza del tipo di frazionamento cui sono collegati.
3. Un tipo di frazionamento successivo non può essere utilizzato per l'emanazione del relativo decreto tavolare fino a quando non siano stati presentati all'Ufficio del Libro fondiario tutti i tipi di frazionamento, relativi ai cambiamenti considerati nei piani precedenti, ai quali il tipo stesso è collegato.
4. Ove, nel termine di efficacia dei tipi di frazionamento, siano presentati per uno dei tipi successivi domanda tavolare e relativo titolo, l'Ufficio tavolare richiede all'Ufficio del Catasto l'elaborato tecnico di collegamento del tipo stesso ai tipi precedenti ed alla situazione preesistente negli atti tavolari e catastali.

Note

Il comma 4 prevede un'ulteriore ipotesi di foglio di notifica, in questo caso richiesto dall'Ufficio tavolare al Catasto.